

Digiuno eucaristico

Il digiuno eucaristico è prescrizione di diritto ecclesiastico e quindi mutabile quanto alla sua sostanza e modalità (S. TH., III, 80, 8). Esso si giustifica, giacchè favorisce deferenza verso il Signore presente nell'Eucaristia (S. PAOLO, *1 Cor.*, XI, 20-22; S. AGOSTINO, *Epist. LIV, ad Januar.*; P.L. XXXIII, 202), rende l'anima più libera alla meditazione degli ineffabili misteri eucaristici, ed include un valore espiatorio-propiziatorio, ossia confacevole al « Sacramento della Passione di Gesù Cristo ». E' perciò legge grave che non ammette parvità di materia nella trasgressione. Il digiuno eucaristico si viola con qualsiasi cosa digeribile, ancorchè non nutriente, presa dall'esterno ed ingerita nello stomaco per modo di manducazione e di bibita, fuori dell'acqua e delle altre concessioni accordate canonicamente. La disciplina del digiuno eucaristico è stata riordinata nel Motu proprio « Sacram Communionem » (19 marzo 1957): la nuova norma è valevole, in modo universale per tutti, anche per chi celebra o fa la Comunione a mezzanotte o nelle prime ore del giorno (n. 2-3 del Motu proprio). Essa si può riassumere, in forma compendiosa, nei seguenti fondamentali enunciati:

1. - Fino a tre ore prima della Messa e della Comunione si può prendere qualsiasi cosa (cibi solidi e liquidi, liquori, bevande alcoliche e non-alcoliche). Per il sacerdote celebrante, il tempo di tre ore viene computato dall'inizio della S. Messa (e non dall'offertorio, nè dalla sua Comunione); per chi si comunica, dal momento della sua Comunione, anche se ricevuta entro la S. Messa. Computo che deve essere compiuto in modo matematico od assoluto, e non offre quindi possibilità di materia lieve. Questa disposizione giuridica non previene ogni eventuale abuso: pur essendo digiuno da tre ore, il comunicante potrebbe essere ancora sotto gli effetti dell'alcool di cui ha abusato antecedentemente. Necessita che la legge del digiuno eucaristico sia integrata dalla virtù della sobrietà che si ispira alla dignità personale ed alla riverenza verso l'Eucarestia.

2. - Fino ad un'ora prima della Messa e della Comunione si possono prendere « bevande non-alcoliche ». Bevande tollerate si ritengono, comunemente, caffè, thè, latte, cioccolato, brodo (anche se vi avesse sciolti vegetali), succhi di frutta, zabaglione. Non importa di che natura sia la bevanda (sia essa nutriente o no), purchè non sia alcoolica neppure in minima parte (es. caffè corretto con gocce d'acquarzente). La bevanda deve essere nello stato liquido prima di essere introdotta in bocca: caramelle, confetti, pastiglie, zucchero, cioccolato, sorbetto (ecc.), non sono da considerarsi liquidi, anche se venissero sciolti in bocca. Taluno pensa che siano ammessi anche cibi sciolti a modo di sostanza liquida (come era concesso nella Costituzione « Christus

Dominus »). Nella disciplina canonica sul digiuno eucaristico vi sono tradizionalmente distinte tre categorie di elementi: *cibus solidus*, *potus*, *cibus ad modum potus*. « *Ad modum potus* » è dal lato entitativo un cibo con modalità di bevanda per la sua fluidità. Il Motu proprio ha ommesso ogni accenno al « *cibus ad modum potus* »: ha voluto così semplificare la regola del digiuno, rendendola facile e popolare. Difatti « il cibo a modo di bevanda » con difficoltà si determina: può sempre suscitare angustie ad anime tendenzialmente psicasteniche, o grossolani abusi in cristiani trasandati. La nuova legge, per la sua nota essenzialmente giuridica (in contrasto con la Costituzione « *Christus Dominus* »), ha voluto eliminare ogni incertezza nella chiarezza o nella facilità d'attuazione. Non rientra così sotto il termine di bevanda (*potus*) una materia fluida che contenga particole di cibo solido non sciolto.

3. - Si può sempre prendere l'acqua in qualsiasi ora fino al momento della Messa o della Comunione. « *Acqua* », intesa nel significato popolare o comune della parola; anche acque minerali, in cui si immette spesso del gas per effervescenza, od acque naturali disinfettate e immunizzate. L'essenziale è che l'acqua rimanga nel commercio e nell'uso normale come un'acqua vera. Vi è un'eccezione: la prescrizione rubricale vieta di prendere abluzioni (eccetto nell'ultima Messa) quando si celebrano più Messe di seguito, senza interruzione, come a Natale o nei giorni dei Morti. Se si prendesse sola acqua, si avrebbe infrazione rubricale e non della legge del digiuno: quindi lesione lieve. Se il sacerdote, che bina o trina, ha un intervallo di almeno tre ore fra le Messe che celebra, non solo può ma deve prendere abluzioni con acqua e vino (come è prescritto nelle rubriche); se l'intervallo è inferiore alle tre ore, può prendere abluzioni con acqua sola. Se il sacerdote, che deve binare o trinare, per inavvertenza assume le abluzioni anche con vino, può sempre celebrare le altre Messe necessarie al precetto dei fedeli, non se suggerite dalla sola devozione personale (come potrebbe capitare a Natale o nella Commemorazione di tutti i defunti): cfr. Istruzione alla Costituzione « *Christus Dominus* », n. 8.

4. - Gli infermi, anche se sono degenti, possono prendere bevande non alcoliche, e vere e proprie medicine senza limite di tempo. Un gran numero di stimoli colpisce l'organismo umano: quando taluno di essi sorpassa i limiti della tollerabilità e regolazione, insiti nei meccanismi organici, diventa patologico. Per cui la infermità presuppone la presenza di uno stato di sofferenza e danno di parti o di tutto l'organismo, accompagnato da fenomeni reattivi. Gode del favore concesso dal Motu proprio anche l'infermità che si presentasse in forma lieve o benigna: così una indisposizione passeggera come indigestione, emi-

crania, raffreddore, tosse persistente. Il convalescente per sè non è più infermo: più che di medicine abbisogna di una dieta, la quale miri a bilanciare le perdite subite durante il periodo di malattia e si adegui all'aumentata richiesta sia dei tessuti che dell'attività fisica ed anabolica. Possono tuttavia, nella convalescenza, sussistere disturbi vari (es. astenia, alterazioni del ricambio idrosalino, ecc.), che richiedono e giustificano l'uso di medicine. La vecchiaia non necessariamente è una malattia: fallace è il noto aforisma « senectus ipsa morbus ». Non l'età senile, ma l'infermità senile è equiparata ad una infermità. Certamente la salute del vecchio è diversa da quella del giovane, in quanto egli ha una salute minimale, ridotta di vitalità (prevalenza entropica). E tuttavia un vecchio può spegnersi in perfetta salute. Per cui non per il fatto che uno è vecchio può beneficiare del favore proprio degli infermi. « Quando si tratta di bere proprio medicine, non occorre più guardare di che cosa siano composte; sicchè, anche se contengono elementi alcoolici, purchè rimangano nella categoria di quelle che, secondo il senso comune delle parole, vengono qualificate come vere e proprie medicine, esse possono essere prese dai malati senza alcuna limitazione di tempo » (A. OTTAVIANI, in « Studi cattolici », I, 1957, p. 13). Ma se si trattasse di un vero alcoolico, indicato in una particolare situazione come medicina, rientrerebbe fra le bevande alcooliche o fra le medicine? Invero una medicina può essere destinata per la sua composizione al solo uso medico, oppure essere sostanza che ha differente finalità e, per dati malati in speciali condizioni, avere anche la virtù terapeutica. Difatti si legge nella *Terapia clinica* di M. MASSINI: « L'alcole è consigliabile a dosi più o meno elevate nella terapia della polmonite crupale, specie nelle forme adinamiche » (v. I, p. 762); « nelle varie forme di sindrome ipoglicemica, la terapia sintomatica, durante l'attacco, è fondamentalmente costituita dalla somministrazione di glucidi, i quali potranno essere rappresentati da frutta dolci (uva, arance) o da zucchero comune, da dolci, caramelle, ecc., e ciò nei casi lievi » (v. II, p. 1839). Quindi in questi casi, simili sostanze, sia pure in modo accidentale, sono delle vere medicine: non così se prese come nutrienti o coadiuvanti al cibo.

Nella catechesi conviene, al sacerdote, inculcare senso di disciplina e sereno equilibrio di fronte alla legge del digiuno eucaristico; ed insieme faccia apparire l'ansia di questa santa Chiesa peregrinante che chiama i suoi figli a frequentare con maggiore assiduità il banchetto eucaristico.

Don TULLO GOFFI

professore di Morale nel Seminario di Brescia